



*Ministero dell'Industria
e del Commercio*

DIR. GEN. COM. INT. E CONS. IND.
Servizio 3° - Div. IX

Prot. n. 257.731 - All. 2

OCCETTO: Revisione quinquennale dello
raccolto provinciali degli
usi - anno 1965 -.

Roma, 2 luglio 1964

Allo CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA E AGRICOLTURA
- LORO SEDI -

All'ASSESSORATO INDUSTRIA E
COMMERCIO DELLA REGIONE AU-
TONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
- A O S T A -

o, per conoscenza,

Agli UFFICI PROVINCIALI DEL
L'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
- LORO SEDI -

All'UNIONE ITALIANA DELLE CA-
MERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E
AGRICOLTURA - Via Piemonte 26
- R O M A -

C I R C O L A R E N. 1695/C

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 17.3.1964, n. 1668/C
si comunica che la Commissione speciale permanente per la raccolta degli
usi generali del commercio, di cui alla legge 13.3.1950, n. 115, ha testé
approvato gli acclusi schemi di:

- a) raccolta provinciale degli usi
- b) norme organiche per la revisione quinquennale degli usi.

In relazione alla esigenza di rendere uniformi le operazioni di ac-
certamento degli usi locali e le relative raccolte provinciali e conside-
rata la necessità di procedere alla revisione quinquennale delle raccol-
te prodotte nel medesimo anno, in tutto il territorio nazionale, si invi-
tano le Camere di commercio, industria e agricoltura:

- 1) ad adottare subito integralmente, con apposita deliberazione, il model-
lo di "raccolta provinciale degli usi" o le "norme organiche per la revi-
sione quinquennale degli usi", in base agli schemi allegati;
- 2) a provvedere contemporaneamente alla nomina della Commissione provin-
ciale ed a tutti gli adempimenti contenuti in dette norme, affinché pos-
sa immediatamente avere inizio la revisione della raccolta provinciale

dogli usi - revisione, che, iniziando nel 2° semestre 1964 e completando
si nel 1° semestre 1965 - dove intendorsi riferita all'anno 1965, in ma-
niera che le successive revisioni quinquennali vengano effettuate nel
1970, nel 1975, nel 1980 e così via.

Alle connate operazioni di revisione sono tenute tutte le Camere di
commercio, industria e agricoltura, che abbiano provveduto alla revisio-
ne ed alla stampa della raccolta provinciale nel 1963 e negli anni ad es-
so precedenti.

Le poche Camere, che hanno ultimato la revisione ed effettuato la
stampa della raccolta nel 1964, sono invitate a far curare dalla apposi-
ta Commissione provinciale per la revisione degli usi, di cui all'art. 5 del
lo "norme organiche", ed alla sua segreteria:

- il riordinamento di tutti gli usi già riportati nella raccolta in base
all'allegato schema di "raccolta provinciale degli usi";
- la ristampa della "raccolta provinciale degli usi" secondo lo schema,
in maniera che essa risulti formalmente simile allo "raccolto", in cor-
so di approntamento presso le altre Camere di commercio, industria e agri-
cultura.

La precisa attuazione delle istruzioni sopra riportate e dello nor-
me contenute nei due allegati mira ad ottenere che nel 2° semestre del
prossimo anno 1965 le "raccolte provinciali degli usi" vengano stampate
o ristampate, in tutto il territorio nazionale, esclusivamente in base
allo schema accluso e nel formato 26 x 17 cm., si da rendere possibile
la ricerca e l'eventuale reperimento di usi generali del commercio.

La unificazione sia delle procedure di accertamento e sia dell'or-
dinamento degli usi nelle raccolte provinciali mira inoltre ad offrire
agli enti, agli uffici pubblici, alle categorie economiche ed agli stu-
diosi un complesso di 92 "raccolte provinciali degli usi", di uguale
formato e redatte in base ad uno schema unico, sì che la consultazione
di esse e la comparazione dei singoli usi vengano ad essere notevolmente
facilitate.

Per porre in grado questo Ministero di seguire l'attività svolta
per l'applicazione delle istruzioni contenute nella presente circolare,

S C H E M A
D I
RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

P R E M E S S A - La necessità di rendere uniforme, in tutto il territorio nazionale, l'ordinamento degli usi nelle "raccolte provinciali", approvate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, va considerata non solo per rendere possibile la comparazione formale degli usi e per facilitare, di conseguenza, il reperimento di quelli generali, ma anche al fine di agevolare la consultazione delle raccolte e la ricerca dei singoli usi, da parte della magistratura, degli enti e degli uffici pubblici, delle associazioni di categoria, degli studiosi e degli operatori economici.

Nella considerazione che gli usi accertati riguardano prevalentemente la compravendita dello derrate e dello merci, si è creduto opportuno adottare per i prodotti dell'agricoltura e dell'industria la classificazione che l'Istituto centrale di statistica impiega nelle pubblicazioni ufficiali, riguardanti il commercio con l'estero, il movimento dei magazzini generali etc.

Mediante tale classificazione, già adottata da parecchie Camere di commercio, industria e agricoltura, è possibile infatti raggruppare gli usi che presentano analogie ed affinità, in quanto si riferiscono alla compravendita di prodotti appartenenti allo stesso gruppo merceologico.

Nell'elenco dei prodotti sono stati ovviamente indicati solo i principali di ogni gruppo. Ove, peraltro, in qualche provincia, dovessero esistere ed accertarsi usi riguardanti la compravendita di altre merci indicate nell'elenco, tali usi vanno classificati nel gruppo o nei gruppi di prodotti indicati nella pubblicazione "Statistica mensile del commercio con l'estero" edito dall'Istituto centrale di statistica.

./.

e per facilitare l'approntamento di schedari necessari per il repertorio degli usi generali del commercio, s'invitano le Camere di commercio, industria e agricoltura a trasmettere allo scrivente;

1) per conoscenza, entro breve tempo e, comunque, non oltre il 30 settembre 1964, le deliberazioni riguardanti l'adozione dei due schemi allegati e la costituzione della Commissione provinciale, di cui all'art. 3 dello "norme organiche per la revisione quinquennale degli usi";

2) entro il 31 luglio 1965 due copie dello bozza definitiva di stampa della "raccolta provinciale degli usi" (stampato in una sola facciata di ogni pagina), che saranno utilizzate per i prodotti schedari.

Consapevole della benemerita attività, svolta costantemente dagli Istituti camerali in materia di accertamento e di revisione quinquennale degli usi, questo Ministero si augura vivamente che le Camere di commercio, industria e agricoltura verranno dare sollecita e completa attuazione alle sovraespresse istruzioni, in considerazione degli scopi essenzialmente pratici cui esse mirano, e resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione al riguardo.

p. IL MINISTRO
F.to DE COCCI

Lo schema di "raccolta provinciale degli usi" lascia ampia facoltà di sviluppare sia il titolo 1°, contenente gli usi ricorrenti in tutte le contrattazioni, sia l'appendice, le cui parti sono state indicate solo a titolo esemplificativo.

Particolare cura va posta nella compilazione degli indici e, specialmente, di quello alfabetico - analitico che, mediante le sue molteplici voci, deve facilitare al massimo la ricerca e la consultazione della raccolta.

In materia di compravendita, giusta quanto venne disposto con circolare 14/6/1940, n. 38, è necessario che, per ogni merce, gli usi relativi vi vengano accertati o revisionati seguendo l'ordine delle voci in appresso indicate:

- 1) - Ordinazione o prenotazione
- 2) - Proventivo o progetti
- 3) - Conclusione del contratto
- 4) - Forma del contratto
- 5) - Clausole speciali
- 6) - Concessione di vendita con esclusiva
- 7) - Specie di vendita (su campione, a peso, cif, fob, etc.)
- 8) - Unità di base di contrattazione
- 9) - Modo di misurazione
- 10) - Campioni o analisi
- 11) - Requisiti della merce (forma, dimensioni, assortimento, gradazione, stagionatura, etc.)
- 12) - Bollatura
- 13) - Imballaggio (forma, spese, restituzione, peso, etc.)
- 14) - Deposito della merce
- 15) - Consegna (preavviso, luogo, tempo, modalità, clausole speciali, etc.)
- 16) - Consegna ripartita
- 17) - Verifica della merce (forma, luogo, tempo) *(in gen. e press)*
- 18) - Collaudo
- 19) - Tolleranza (di peso, di misura, di umidità, di corpi estranei, di numero, di tinta, etc.)

./.

- 20) - Ricevimento (termini, per il ritiro della merce, spese di sosta in arrivo, diritto di rifiuto della merce etc.)
- 21) - Ritardo della consegna e nel ricevimento
- 22) - Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce (rischi, spese di facchinaggio, di pesatura, portuali, etc.)
- 23) - Pagamento (luogo, termine, sconti, cambiali, etc.)
- 24) - Obblighi di garanzia del venditore (forma o durata)
- 25) - Difetti ed adulterazioni della merce - avarie
- 26) - Reclami (termini, ritorno della merce, etc.)
- 27) - Azione redibitoria per vizi occulti (computo del termine per la denuncia della conservazione e di consegna della merce)
- 28) - Risoluzione o rescissione del contratto
- 29) - Perizia
- 30) - Arbitrato
- 31) - Dazi o diritti doganali
- 32) - Usi tecnici relativi alle singole merci
- 33) - Mediazione (modalità, compensi, etc.)

Per la mediazione, mentre gli usi di carattere generale vanno posti nel titolo 1°, in apposito paragrafo, quelli riguardanti ogni attività di specie di compravendita debbono essere collocati nei vari capitoli e paragrafi relativi ai singoli prodotti ed attività, che costituiscono materia di usi.

S C H E M A
D I
" RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI "

PREFAZIONE

TITOLO I - USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

- qualifiche
- denominazioni
- clausole principali
- mediazioni in genere
- provvigioni e sconti
- termini
- contratti in fiera o in borsa merci

TITOLO II - COMUNIONI TACITE FAMILIARI

- generalità
- organizzazione
- patrimonio o sua divisione
- diritti o doveri dei partecipanti
- recesso, scioglimento ed allontanamento

TITOLO III - COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

- cap.1) compravendita
- cap.2) locazione:

- forma, durata, decorrenza e disdetta del contratto ed oneri relativi
- forma della consegna e della riconsegna ed oneri relativi
- locazione di camere mobiliate

TITOLO IV - COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

- cap.1) compravendita di fondi rustici
- cap.2) affitto di fondi rustici:

- forma, durata, decorrenza e disdetta del contratto ed oneri relativi
- forma, epoca della consegna e della riconsegna ed oneri relativi

- cap.3) - conduzione a mezzadria
- cap.4) - conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione
- cap.5) - conduzione a colonia miglioritaria
- cap.6) - conduzione in enfiteusi
- cap.7) - altro forme di conduzione

TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

- cap.1) - Prodotti della zootecnia

- | | |
|--|---|
| a) bovini da vita, da latte,
da macello | } e relativi prodotti
grezzi (latte
nova, lana, pelli
fresche, penne,
letame etc.) |
| b) equini | |
| c) suini | |
| d) ovini e caprini | |
| e) animali da cortile | |

- cap.2) - Prodotti dell'agricoltura

- a) frumento
- b) granturco
- c) riso
- d) cereali minori (segale, orzo, avena, etc.)
- e) patate
- f) ortaggi (carote, pomodori, ceci, cavoli, fagioli, etc.)
- g) uva o mosto
- h) oliva
- i) agrumi
- l) frutta fresca (ciliegio, fragole, mela, pera, susino, albicocche, susino, cocomeri, meloni etc)
- m) frutta secca (noci, noccioline, mandorle, castagne etc.)
- n) erbe, sementi e foraggi
- o) fiori e piante ornamentali
- p) piante da vivaio e da trapianto
- q) piante officinali e coloniali
- r) droghe e spezie

- cap.3) - Prodotti della silvicoltura

- a) legna da ardere
- b) carbone vegetale
- c) legname rozzo
- d) sughero etc.

- cap.4) - Prodotti della caccia e della pesca

- a) pesce fresco e congelato
- b) cacciagione
- c) polli da pollicceria

- cap.5) - Prodotti delle industrie estrattive

- a) minerali metalliferi (rame, ferro, alluminio, etc.)
- b) minerali non metalliferi (zolfo, carbon fossile, olii grezzi di petrolio, marmo, alabastro, sal marino e salgemma, etc.)

- cap.6) - Prodotti delle industrie alimentari

- a) riso brillato
- b) farina, semola, e sottoprodotti della macinazione
- c) pasta
- d) prodotti della panetteria
- e) zucchero e prodotti dolciari
- f) carni fresche, congelate, preparate e frattaglie
- g) pesci preparati
- h) prodotti surgelati
- i) conserve alimentari (marmellate, succhi di frutta)
- l) latte e derivati (latte pastorizzato, yogurt, burro, formaggio, etc.)
- m) olio d'oliva
- n) oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali
- o) oli grassi o animali per usi alimentari e industriali
- p) pelli grezze e residui della macellazione
- q) vini e vermouth
- r) alcool e liquori

./.

- a) birra
- t) acque minerali, gassoso e ghiaccio
- cap.7) - Prodotti dell'industria del tabacco
tabacchi lavorati
- cap.8) - Prodotti dell'industria delle pelli
 - a) pelli conciate
 - b) lavori in pelle e cuoio
- cap.9) - Prodotti dell'industria tessile
 - a) filati di cotone, lana, seta, etc.
 - b) tessuti di " " " "
 - c) maglieria
 - d) cordami
- cap.10) - Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento
 - a) cappelli
 - b) vestiti e biancheria
 - c) calzature
 - d) guanti, ombrelli e accessori
- cap.11) - Prodotti delle industrie del legno
 - a) legno comune
 - b) compensati
 - c) mobili e infissi
 - d) carri da strada
 - e) lavori in sughero
- cap.12) - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche
 - a) carta e cartoni
 - b) prodotti tipografici
 - c) fonografi, apparecchi fotografici
- cap.13) - Prodotti delle industrie metallurgiche
 - a) ghisa, ferri, acciai, etc.
 - b) alluminio e suoi leghe

- c) rame e suo leghe
- d) argento, oro, platino ed altri metalli preziosi.
- e) altri metalli
- f) rottami di metalli vari

- cap.14) - Prodotti delle industrie meccaniche

- a) macchine ed apparecchi diversi
- b) mezzi di trasporto (velocipedi, motocicli, autoveicoli, trattori, aeromobili, natanti)

- cap.15) - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi

- a) perle, gomme e pietre preziose, naturali e sintetiche
- b) marmo, pietre ed alabastro lavorato.
- c) calce, cementi e gesso
- d) materiali da costruzione
- e) porcellano, maioliche e terraglie
- f) lavori di vetro e cristallo

- cap.16) - Prodotti delle industrie chimiche

- a) concimi chimici
- b) anticrittogamici
- c) saponi, glicerina, profumeria
- d) prodotti farmaceutici
- e) colori e vernici
- f) materie plastiche
- g) derivati dalla distillazione del petrolio o del carbone (benzina, petrolio, lubrificanti, coko etc.)
- h) gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole

- cap.17) - Prodotti delle industrie della gomma elastica pneumatici ed altri lavori

- cap.18) - Prodotti di industrie varie

- a) lampade e cavi elettrici
- b) strumenti musicali
- c) stracci

TITOLO VI - CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

- cap.1) - Usi bancari
- cap.2) - Usi delle assicurazioni
- cap.3) - Usi delle borse valori

TITOLO VII - ALTRI USI

- cap.1) - Prestazioni varie d'opera e di servizi (per esempio: lavanderia, tintoria, stampa e finissaggio di tessuti, tinteggiatura di stanze, verniciatura di infissi, etc.)
- cap.2) - Usi marittimi
 - a) sbarco e imbarco di merci
 - b) stallie e controstallio
 - c) porti di ormeggio
 - d) cali
 - e) noli
 - f) clausole speciali
- cap.3) - Usi nei trasporti terrestri
- cap.4) - Usi nei trasporti aerei
- cap.5) - Usi nella cinematografia

A P P E N D I C E :

- 1) - Tavolo di ragguglio di pesi e misure locali
- 2) - Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione
- 3) - Dizionario di vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario
- 4) - Definizioni dei termini commerciali italiani secondo la Camera di commercio internazionale (cif; fob,
- 5) - Regole di Vienna sul credito documentario

I N D I C I :

- 1) - Indice delle materie
- 2) - Indice alfabético-analitico delle attività e delle merci oggetto di usi
- 3) - Indice dei Comuni menzionati nel testo.

SCHEMA DI NORME ORGANICHE PER LA REVISIONE
QUINQUENNALE DEGLI USI

Titolo I - ORGANI

63-1970

Art. 1^o

Almeno sei mesi prima del compimento del quinquennio dall'ultima revisione degli usi, la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura, in base agli artt. 34 e seguenti del T.U. 20 settembre 1934, n.2011, con apposite deliberazioni:

- a) stabilisce la data di inizio delle operazioni di revisione degli usi, nonché il termine, entro il quale le operazioni debbono essere ultimate;
- b) nomina il presidente, i membri ed il segretario della Commissione provinciale per la revisione degli usi, fissando il termine entro il quale questa deve proporre alla Giunta stessa il numero e la composizione dei Comitati tecnici, ai quali sono demandati l'esame, la revisione e l'accertamento degli usi per i vari settori merceologici e per le diverse attività;
- c) approva il preventivo di spese necessarie per la divulgazione della raccolta in revisione, per il funzionamento della Commissione provinciale e dei Comitati tecnici, per gli accertamenti presso gli Uffici giudiziari e per la stampa della nuova raccolta provinciale degli usi;
- d) prende atto dei provvedimenti adottati dalla direzione degli uffici camerali per il personale e per i locali da destinare ai lavori della predetta Commissione provinciale, nonché per facilitare l'attività dei Comitati tecnici.

Art. 2^o

La Commissione provinciale per la revisione degli usi provvede ad organizzare ed a coordinare le operazioni di revisione; a stabilire il numero e la composizione dei Comitati tecnici, in base ai settori merceologici e d

tività ed alla loro importanza; ad indirizzare, a coordinare e controllare il lavoro dei Comitati stessi, nonché ad approntare lo schema della " Raccolta provinciale degli usi", da proporre all'approvazione della Giunta e da pubblicare successivamente, in base all'art. 34 del t.u. 20.9.1934, n.2011.

Art.3°

La Commissione provinciale per la revisione degli usi, nominata dalla Giunta camorale, resta in carica fino al completamento della prodotta revisione.

Essa può essere come appresso composta:

- 1- magistrato di qualifica non inferiore a "Consigliere di appello" - President
 - 1- magistrato di qualifica non inferiore a "Magistrato di Tribunale" - Vice Presidente
 - 2- rappresentanti delle categorie agricole
 - 2- " " " artigiano
 - 2- " " " industriali
 - 4- " " " commerciali
 - 1- " del settore creditizio
 - 2- esperti giuridici (docenti universitari o avvocati iscritti nell'albo speciale delle giurisdizioni superiori)
- membri

Un funzionario camorale di carriera direttiva (preferibilmente laureato in giurisprudenza) disimpegna le funzioni di Segretario della Commissione.

Mentre i magistrati sono designati dal Presidente della Corte d'Appello, i rappresentanti delle categorie sono designati dalle Commissioni permanenti (art.13 del t.u. 20.9.1934, n.2011) o dalle Sezioni della Consulta economica provinciale o, in mancanza, dalle competenti Associazioni.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di richiedere alla Giunta la nomina di altri esperti, ad integrazione della Commissione stessa.

Art.4°

I Comitati tecnici, di cui all'art.1., hanno il compito di procedere alla revisione analitica degli usi riguardanti determinate merci oppure specie di attività o istituti giuridici.

Per ogni gruppo di merci, affini o, eventualmente, anche per una sola merce, quando numerosi siano gli usi esistenti, deve essere costituito un

apposito Comitato tecnico, composto da 3 a 5 membri, scelti dalla Commissione provinciale, in base a designazioni effettuate come previsto dal ultimo comma del precedente art.3.

Il Presidente ed i componenti di ogni Comitato sono nominati dalla Giunta.

Il segretario della Commissione provinciale è segretario del Comitato tecnici, nei quali può essere anche sostituito da altro funzionario camerale di carriera direttiva.

Art.5°

Delle riunioni sia della Commissione provinciale per la revisione degli usi, sia dei Comitati tecnici vengono redatti appositi verbali, ovviamente sintetici per le adunanze dei Comitati tecnici, al fine di rendere più celere il lavoro della segreteria.

Art.6°

Appena insediata, la Commissione provinciale per la revisione degli usi, dopo approntato il programma di lavoro, dispone perché una copia della vigente "Raccolta provinciale degli usi" venga subito trasmessa ai Comuni della provincia, per essere affissa nell'albo comunale, unitamente a apposito manifesto, mediante il quale le categorie economiche interessate e gli studiosi e gli esportatori sono invitati a formulare alle Camere di commercio - entro quarantacinque⁴⁵ giorni dalla data di affissione - motivate e documentate osservazioni o proposte di modificazione o di integrazione degli usi contenuti nella "Raccolta" prodotta, al fine di rispecchiare più compiutamente la realtà.

Copia della "Raccolta" e del manifesto, affissi anche nell'albo della Camera di commercio, industria o agricoltura, vanno inviati per suggerimenti ed osservazioni - alle Commissioni permanenti, alle sezioni della Consulta economica provinciale, alle facoltà ed istituti universitari, di giurisprudenza, di economia o commercio, di scienze politiche, agrarie e simili esistenti nella regione, alle organizzazioni ed agli uffici tecnici economici, agli ordini professionali ed alle associazioni sindacali, nonché a società, ditte individuali e persone particolarmente esperte e conoscitrici dei vari usi.

1/

./.

Titolo II - M O D A L I T A'

Art. 7°

E' necessario, che, specie nei centri maggiori, abbia luogo la affissione di appositi manifesti illustrativi nei mercati, nelle borse va-
lori o merci, nelle sale di contrattazione, negli uffici pubblici ed in
talune strade o piazze, ove più frequente è il transito degli operatori
economici.

Oltre all'impiego dei normali mezzi di diffusione (stampa e radio)
può anche essere utile l'invio di speciali lettere circolari, per invi-
tare personalmente gli esportatori di ogni categoria alla loro diretta col-
laborazione.

E' infine opportuno convocare segretari comunali ed esponenti sin-
dacali, allo scopo di illustrare ad essi le finalità della revisione ed
il programma di operazioni da effettuare.

Nella circostanza è indispensabile illustrare anche il significato
giuridico ed il valore effettivo dell'uso, al fine di evitare, nella ma-
niera più assoluta, che ogni sorta di aspettative e, addirittura, di pre-
tese, di determinate categorie, possano essere insorte nella "Raccolta
degli usi".

Art. 8°

Nell'ambito delle ricerche dirette ad acquisire elementi di infor-
mazione sulla esistenza degli usi è necessario che, a seguito di proven-
tive intese della presidenza della Camera e di quella della Commissione
provinciale con le Autorità giudiziarie, la segreteria della Commissione,
avvalendosi della collaborazione del personale di altri uffici, effettui
o faccia effettuare presso la Cancelleria giudiziaria lo spoglio, la in-
dividuatione o l'esame delle sentenze che, comunque, abbiano riferimento
ad usi, facendosene rilasciare copia, ove occorra. Tali ricerche possono
essere utilmente effettuate anche nei "massimari" di riviste giuridiche
ed economiche.

Art. 9°

Scaduti i ⁴⁵quarantacinque giorni dall'affissione dei manifesti e del-
le circolari divulgative, la Commissione provinciale ha facoltà di dispor-

re la diffusione di un secondo manifesto per sollecitare l'invio delle proposte, fissando un ulteriore periodo di trenta giorni per la presentazione delle medesime.

Art. 10°

Tutte le proposte o le segnalazioni, che pervengono alla Camera di commercio, industria e agricoltura, entro il termine stabilito dal manifesto, di cui all'art. 6° o, eventualmente, entro il successivo termine di cui all'art. 9°, vengono opportunamente raccolte e classificate dalla segreteria della Commissione, che provvede a schedarle, al fine di facilitare il confronto tra quelle simili.

Art. 11°

Il complesso delle proposte, delle osservazioni, delle segnalazioni e delle sentenze viene sottoposto all'esame sommario della Commissione provinciale, che assegna il materiale raccolto ai vari Comitati tecnici, fissando il termine entro il quale essi debbono completare l'esame dettagliato dei documenti e restituirli alla Commissione medesima, unitamente alle proposte concrete di formulazione dei singoli usi.

Art. 12°

Nell'ambito delle rispettive competenze i Comitati tecnici esaminano accuratamente tutte le proposte di modificazione degli usi esistenti o quelle di accertamento dei nuovi usi, procedendo anche alla revisione degli usi, per i quali non siano pervenute osservazioni.

Art. 13°

Gli usi interessanti la competenza di due o più Comitati tecnici vengono da questi congiuntamente esaminati in apposite riunioni.

Art. 14°

Nell'esame della documentazione e nella conseguente selezione di materiale raccolto, Commissione provinciale e Comitati tecnici debbono verificare se sussistano o meno gli elementi costitutivi degli usi: di quella parte, cioè, del diritto oggettivo che scaturisce spontaneamente dal sentire giuridico di coloro che operano in un determinato settore che si manifesta col fatto della generale, costante ed uniforme ripetizione.

zione di un determinato comportamento.

Pertanto, affinché l'assistenza dell'uso possa correttamente dichiararsi, esso non solo deve riguardare una materia idonea, ma deve altresì risultare dal consenso, o quindi non accidentale, spontaneo compimento di una serie di atti uniformi, praticati dalla generalità degli appartenenti ad una collettività di operatori per corrispondere all'esigenza di risolvere un conflitto di interessi tra le due parti di un rapporto giuridico.

Dovendosi, inoltre, tener presente che

- 1) l'uso può avere efficacia praeter legem soltanto quando manchi del tutto la legge che disciplini una materia;
- 2) nelle materie regolate dalla legge o dai regolamenti gli usi hanno efficacia soltanto se espressamente richiamati;
- 3) non è ammissibile l'uso contra legem o che valga ad abrogare per desuetudinem la legge.

Art. 15°

Nella raccolta debbono trovare posto altresì i cosiddetti usi negoziali o interpretativi, anche di contenuto tecnico, la cui funzione consiste nel servire come mezzo di interpretazione della volontà ambigua o di completamento della volontà negoziale mancante, quali le clausole d'uso.

Queste ultime sono pratiche generali, che devono avere carattere sociale o non individuale, e che, per consolidarsi, hanno bisogno di una certa durata.

Esse, spesso, derivano dalla generalizzazione di clausole contrattuali, rispondenti alle particolari esigenze di mercati tipici di certe merci; operando sul piano del negozio, possono derogare alle norme dispositive di legge.

Gli usi negoziali vanno tenuti però nettamente distinti dagli altri. A tal fine può essere utile riportare gli usi normativi con diverso carattere tipografico o contrassegnarli mediante un asterisco.

L'accertamento degli usi negoziali, specialmente se in deroga a disposizioni della legge, richiede una particolare circospezione, soprattutto

tutto al fine di rendersi conto che essi siano effettivamente applicati, come parte della volontà contrattuale, dalla generalità di coloro che hanno occasione di compiere l'affare, cui l'uso si riferisce ed al fine di evitare che siano classificati, come usi negoziali o interpretativi, pratiche meramente particolari.

Art. 16°

Sulla base degli accertamenti, delle osservazioni o delle proposte dei singoli Comitati tecnici, la Commissione provinciale provvede all'esame generale dei singoli usi, tenendo conto anche delle contestazioni o delle segnalazioni pervenute alla segreteria.

Qualora sorgano dubbi sulla effettiva esistenza di taluni usi o sulla loro esatta formulazione, la Commissione provinciale dispone la riunione dei Comitati tecnici competenti, con l'intervento di rappresentanti di categorie aventi interessi contrapposti nella specifica materia oggetto della rilevazione, in modo da cogliere l'esatto contenuto dell'uso e della sua sfera di applicazione.

Ultimato l'esame degli usi, la Commissione provinciale procede alla loro classificazione, secondo l'ordine sistematico stabilito dal Ministero dell'Industria e del commercio.

Durante il lavoro di classificazione la Commissione provvede ad unificare la terminologia, redigendo i testi con espressioni linguisticamente corrette e rendendoli, quanto più possibile, chiari ed accessibili, coordinando le principali voci ed evitando ogni inutile ripetizione.

Art. 17°

Esaminato ed approvato lo schema della nuova "Raccolta provinciale degli usi", la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura, dispone che tale schema venga inviato, per la pubblicazione nell'albo, ai Comuni ed a tutti gli enti ed uffici, indicati nell'art. 6°, unitamente ad appositi manifesti, mediante i quali gli interessati vengono nuovamente invitati ad esaminare la raccolta predetta e ad effettuare proposte ed osservazioni - entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del manifesto

Art. 18°

Trascorso il termine di quarantacinque giorni dall'affissione del

manifesti, le osservazioni ed i rilievi sullo schema della raccolta vengo
no esaminati dai Comitati tecnici competenti, e, successivamente, con il
parere dei medesimi, dalla Commissione provinciale per la revisione degli
usi, che conclude l'esame dello schema e dei rilievi e, con apposita rela
zione riassuntiva dei lavori, formula alla Giunta camerale la proposta di
approvazione della "Raccolta provinciale degli usi", formata dalla Commis
sione medesima.

Art.19°

In base alla relazione conclusiva ed alla proposta della Commisio
ne provinciale, la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltu
ra provvede all'approvazione della nuova "Raccolta provinciale degli usi"
e indico la gara per la stampa di essa, tenendo presente che, per ragioni
di uniformità e di comodità, il volume deve essere stampato nel formato
26 cm. x 17 cm.

Art.20°

Copia della nuova "Raccolta provinciale degli usi" va inviata ai
Comuni, agli uffici giudiziari, agli enti ed associazioni sindacali, che
hanno comunque partecipato alle operazioni di revisione quinquennale de
gli usi, nonché ai Ministri (giusto quanto dispone l'art.35 del t.u. 20
settembre 1934, n.2011) ed alla Commissione speciale permanente per la
raccolta degli usi generali del commercio

Titolo III - ACCERTAMENTO DI NUOVI USI NEL QUINQUENNIO

Art.21°

Ove nel quinquennio intercorrente tra una revisione degli usi e la
successiva, alla Camera di commercio, industria e agricoltura dovessero
pervenire richieste di accertamento di usi, la Giunta camerale, dopo aver
esaminato tali richieste ed aver constatato che esse sono sufficientemen
te documentate o che per gli usi da accertare sono state fornite serie pro
ve di esistenza, procede alla ricostituzione della Commissione provinciale,
di cui all'art.1°, e dei Comitati tecnici per i settori interessati agli
usi predetti.

#

Art. 22°

Effettuato l'esame dettagliato degli usi ed accertata la loro effettiva esistenza, i Comitati tecnici sottopongono all'approvazione della Commissione provinciale la formulazione degli usi medesimi.

Art. 23°

La Commissione provinciale effettua l'esame definitivo dei nuovi usi accertati. Lo schema relativo, approvato dalla Giunta, viene trasmesso ai Comuni, per la pubblicazione nell'albo comunale, e agli enti ed uffici indicati nell'art. 6°, unitamente ad una circolare o, se del caso ad un manifesto per invitare gli interessati a formulare rilievi ed osservazioni, entro il termine di quarantacinque giorni dall'affissione dello schema.

Art. 24°

Trascorso il termine di quarantacinque giorni, indicato nell'articolo 23°, le osservazioni ed i rilievi pervenuti vengono esaminati dai Comitati tecnici o successivamente vagliati, con i pareri dei Comitati predetti; dalla Commissione provinciale che, con apposita relazione conclusiva, formula alla Giunta proposta di inserimento dei nuovi usi nell'"Raccolta provinciale".

Art. 25°

In base alla relazione conclusiva, di cui all'art. 24°, la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura approva l'accertamento dei nuovi usi e delibera la stampa o la diffusione di tali usi in apposito supplemento della "Raccolta" con le stesse modalità contenute negli artt. 19° e 20°.